

**Comune di Napoli
Direzione Centrale Ambiente,
Tutela del territorio e del mare
Servizio Qualità dello spazio urbano**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**CENSIMENTO FITOSANITARIO, GEOREFERENZIAZIONE E V.T.A. VISIVO DELLE ALBERATE
POSTE SUL DEMANIO, SCUOLE, CIMITERI, IMPIANTI SPORTIVI, PARCHI DEL COMUNE DI
NAPOLI, CON ESCLUSIONE DEGLI ALBERI RICADENTI SUL PATRIMONIO DISPONIBILE
(EDILIZIA RESIDENZIALE ED A REDDITO)**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento delle attività inerenti il rilevamento e quindi censimento di tutti gli alberi ricadenti sul demanio comunale, quali: strade ed aiuole, scuole, cimiteri, impianti sportivi e parchi, alla loro georeferenziazione, alla valutazione dello stato fitopatologico e della statica della pianta su basi biomeccaniche con attribuzione della classe di "propensione al cedimento", limitandosi in questo appalto alla fase d'ispezione visiva (*Visual Tree Assessment – V.T.A.*).

Sono escluse dall'indagine gli alberi ricadenti nel patrimonio disponibile (edilizia residenziale e a reddito) e quelli che insistono sulle fasce di pertinenza stradale.

In conseguenza del generale stato di maturità e vetustà del patrimonio arboreo della città che negli ultimi anni ha visto un notevole incremento con l'espansione delle periferie cittadine e la ricostruzione post-terremoto, il censimento dello stato degli alberi è divenuto uno strumento indispensabile per la gestione mirata degli interventi atti alla salvaguardia delle alberature ed alla sicurezza dei cittadini che frequentando i luoghi pubblici alberati (parchi, aiuole, viali e marciapiedi) stando a stretto contatto con le aree di incidenza delle alberature.

A tal fine si è redatto il presente capitolato per addivenire ad una conoscenza completa del patrimonio arboreo della città di Napoli in termini di singole alberature e con la prima diagnosi sullo stato vegetativo e statico delle stesse.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di mesi 12 (dodici), con decorrenza dalla data di ricezione del primo ordinativo, fino alla concorrenza dell'intero importo stanziato. Gli interventi saranno effettuati a seguito di ordinativi parziali. Ciascun ordinativo indicherà gli interventi da eseguirsi ed il termine concesso per l'esecuzione degli interventi.

Se dovesse presentarsi una qualunque eventuale circostanza per la quale non si potranno compiere gli interventi nel termine fissato, l'aggiudicatario dovrà chiedere una proroga in tempo utile, a norma delle disposizioni vigenti, e non avrà diritto a compensi aggiuntivi di alcun genere.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO, RIPARTIZIONE IN LOTTI E CARATTERISTICHE

L'importo complessivo dell'appalto, costituito da un unico lotto, ammonta ad € 245.749,00 esclusa IVA al 22%, per complessivi € 299.813,78 compresa IVA.

ART. 4 DESCRIZIONE DEI PRODOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto per le quantità sotto elencate:

Descrizione dei prodotti e prestazioni	U.M.	Quantità	Importo unitario IVA al 22% esclusa
Censimento quantitativo e qualitativo di alberi presenti in parchi, giardini, scuole, cimiteri, impianti sportivi e in alberature stradali: comprensivo del riconoscimento botanico (genere, altezza pianta, diametro fusto, diametro chioma, specie), misurazioni essenziali (ad es. indicazioni dello stato vegetativo e fitosanitario delle piante e del posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal Committente). La restituzione dei dati sarà su supporto informativo e su supporto cartaceo. Verifica visiva dei sintomi e danni esterni delle piante arboree mediante l'applicazione (ISA) comprensive di documentazione fotografica e relazione tecnica a firma di tecnico abilitato descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati e quant'altro indicato nel CSA.	CAD	28000	€ 8,40
Corso di formazione e addestramento come da CSA. Per un gruppo di quattro persone	CAD	1	€ 300,00
Tablet con schermo di 8" utilizzabile con le dita o con pennino in dotazione; - sistema operativo Android 4.1 o versioni successive; - Fotocamera incorporata da 8 MPixel; - Connettività WiFi e 4G;- Custodia robusta per l'utilizzo in campo; - Alimentatore	CAD	2	€ 450,00
Software dalle caratteristiche indicate nel CSA	CAD	1	€ 8.700,00
Manutenzione, assistenza, licenza	CAD	1	€ 524,49

ART.5 – MODALITA' SVOLGIMENTO CENSIMENTO/VERIFICA

La Ditta aggiudicataria ha in esclusiva la redazione di tutti gli atti inerenti il censimento, la fornitura e la garanzia dei beni (tablet e software), l'espletamento del corso di formazione e addestramento per acquisire le conoscenze sull'utilizzo delle funzionalità previste dall'applicazione.

La fornitura delle apparecchiature (tablet e software) e la loro installazione sui *data center* del Servizio appaltante deve avvenire inderogabilmente entro 10 (dieci) giorni dalla firma del contratto, allo scopo di consentire al Servizio di accogliere già dal primo mese di rilevazione tutte le informazioni utili per un primo consuntivo delle attività. Le successive informazioni devono avere una cadenza mensile sino a fine contratto, allo scopo di monitorare le attività che la Ditta aggiudicataria, mediante cronoprogramma, suddiviso per le singole Municipalità (da M1[^] alla M10[^]) ha stabilito di effettuare. Il cronoprogramma (giorno/mese/anno) delle attività sarà redatto dalla Ditta aggiudicataria prima dell'inizio dei lavori, successivamente alla firma del contratto.

Pertanto, si definisce qui come censimento/verifica, l'accertamento della consistenza numerica, qualitativa, tipologica, l'ubicazione e lo stato di conservazione di tutti gli alberi presenti sul demanio comunale, nelle scuole, cimiteri, impianti sportivi, parchi con esclusione degli alberi ricadenti sul patrimonio disponibile (edilizia residenziale e a reddito) e quelli posti sulle fasce di pertinenza stradale.

Il censimento/verifica dovrà necessariamente avvenire mediante rilevazione su apposita cartografia, per un patrimonio arboreo stimato in c.a n.28.000 alberi, di cui ca n.3.500 nei grandi parchi, c.a n.1.500 nei parchi a scala di quartiere (municipalità) e di c.a n.23.000 sul territorio cittadino (aiuole, filari stradali e strutture pubbliche).

Gli allegati **B** e **C** riportano i dati indicativi a disposizione del Servizio circa i siti dove è possibile rilevare alberi, con esclusione degli alberi presenti su assi viari (filari). Indicazioni aggiuntive e di approfondimento sono disponibili presso il Servizio appaltante.

Per l'espletamento del censimento il software che la Ditta aggiudicataria utilizzerà deve essere lo stesso o compatibile con quello fornito al Servizio appaltante per consentire la gestione dei file dei rilevatori esterni, in modo da garantire la piena operatività sul campo.

Nell'ambito della rilevazione sul campo le caratteristiche e le informazioni principali dovranno essere:

- a) dimensionali: altezza, diametro chioma, diametro e circonferenza del tronco, stima dell'età allo scopo d'individuare almeno se il soggetto è: giovane o annoso;
- b) botaniche: tassonomia (genere, specie, varietà);
- c) ubicazione: zona, località, sito d'impianto;
- d) georeferenziazione tramite strumentazione GPS, tale servizio si concretizza nella rilevazione sul campo e la compilazione, mediante tablet, di apposite schede secondo il modello proposto dalla Ditta aggiudicataria e da concordate con il Servizio appaltante, nel posizionamento tramite rilievo topografico speditivo con strumentazione GPS, con la definizione dell'Object ID (identificativo univoco all'interno del sistema) ed con l'assegnazione del Numero Gis (identificativo alfanumerico definito dall'utente);
- e) rilevazione dello stato fitopatologico dell'albero;
- f) la compilazione della scheda VTA (Visual Tree Assessment);
- g) anagrafica bersagli:
 1. area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata;
 2. panchina in piazza non frequentata;
 3. chiosco, struttura mobile in pianta stabile;
 4. punti di ritrovo e di aggregazione occasionali o a elevatissima frequentazione;
 5. punto di passaggio obbligato, fermata autobus;
 6. Panchina in prossimità area gioco.
 7. Zona a pendenza o accidentalità elevata, ostacoli o presenza di vegetazione;
 8. zona attigua a semafori;
 9. viali di accesso alle scuole posti in adiacenza ad aiuole alberate;
 10. zona di passaggio durante tutta la giornata;
 11. zona recintata o vietata al passaggio o area inaccessibile con presenza di alberi pubblici.

La compilazione delle schede del censimento, quelle del VTA, e qualsiasi altro dato necessario dovrà essere trasmesso in modalità informatizzata ai *data centers* del Servizio appaltante dove preventivamente da parte della Ditta aggiudicataria è stato installato il software ed effettuata la formazione/informazione dalla medesima Ditta aggiudicataria. Tutte le schede di censimento/verifica dovranno includere in allegato almeno una immagine digitale del soggetto arboreo interessato, con le informazioni relative agli interventi di manutenzione, fino all'abbattimento. Gli elaborati (relazioni, perizie, schede e foto) dovranno essere consegnati al Servizio appaltante in formato cartaceo e sottoscritti dal dr Agronomo e/o Forestale della Ditta aggiudicataria.

ART. 6 – SPECIFICHE DI VALUTAZIONE DELLE ALBERATURE

L'analisi VTA visiva (screening visivo) dovrà considerare l'albero nel suo insieme e nelle singole componenti (radici, colletto, fusto, castello e chioma) indicando per ogni componente le sue caratteristiche morfologiche, strutturali e fitopatologiche, nonché le eventuali anomalie e criticità presenti sul soggetto ispezionato. Tutte le rilevazioni dovranno essere riportate in tempo reale sulla scheda digitale tipo che deve avere le caratteristiche di facile rilevazione dei report e la possibilità di eseguire interrogazioni alla base dati, estraendo

tutti gli esemplari arborei che potrebbero avere certe tipologie di difetti per i quali è necessario eseguire degli interventi manutentivi.

In particolare, individuate le caratteristiche morfologiche, il loro livello di gravità e le eventuali patologie fungine della pianta, si dovrà attribuire ad essa una Classe di Propensione al Cedimento secondo le seguenti specifiche :

A – Trascurabile: gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, non manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a cinque anni.

B – Bassa: gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti lievi, riscontrabili con il controllo visivo ed a giudizio del tecnico con indagini strumentali, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero non si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a tre anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico.

C – Moderata: gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali*. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a due anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico. Questa avrà comunque una cadenza temporale non superiore a due anni. Per questi soggetti il tecnico incaricato può progettare un insieme di interventi colturali finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e, qualora realizzati, potrà modificare la classe di pericolosità dell'albero. * E' ammessa una valutazione documentata.

C/D – Elevata: gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali*. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia drasticamente ridotto. Per questi soggetti il tecnico incaricato deve assolutamente indicare dettagliatamente un insieme di interventi colturali. Tali interventi devono essere finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e devono essere compatibili con le buone pratiche arboricoltura. Qualora realizzati, il tecnico valuterà la possibilità di modificare la classe di pericolosità dell'albero. Nell'impossibilità di effettuare i suddetti interventi l'albero è da collocare tra i soggetti di classe D. * E' ammessa una valutazione documentata.

D – Estrema: gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. * E' ammessa una valutazione documentata.

Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia ormai, quindi, esaurito. Per questi soggetti, le cui prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell'arboricoltura. Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi, essere abbattute. * E' ammessa una valutazione documentata.

Una volta attribuita la Classe di Propensione al Cedimento, si dovranno indicare quelle pratiche agronomiche necessarie nonché le indicazioni per la messa in sicurezza e l'eventuale mantenimento dell'albero in analisi con l'indicazione della data/periodo della riverifica.

Particolare attenzione dovrà essere posta per quelle piante inserite nella Classe C/D o D, dove la comunicazione al Servizio appaltante deve avvenire in tempo reale al fine di provvedere a tutte quelle azioni necessarie a garantire l'incolumità dei cittadini e la sicurezza dei luoghi.

ART. 7 – REQUISITI DEL PERSONALE DELLA DITTA

Il VTA e la valutazione fitopatologia deve essere effettuata dal dr agronomo/forestale con un'esperienza comprovata nell'analisi VTA su alberature cittadine di almeno 8 anni (OTTO) con formazione specifica sulle procedure legate all'utilizzo di Sistemi Informativi Territoriali, tali capacità devono essere dimostrabili attraverso un *curriculum vitae*, in cui dovrà risultare il committente/cliente della commessa, la località dove è stata espletata l'analisi, il numero totale degli alberi visionati, che non deve essere inferiore ad almeno 600 alberi ispezionati.

Per i cittadini degli stati membri dell'UE l'equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001. La equipollenza dei titoli di studio conseguita presso un'istituzione scolastica di altro stato estero, viene dichiarata con apposita attestazione del provveditore agli studi, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il numero degli agronomi e dei tecnici per sviluppare in modo efficace ed efficiente il censimento in tutte le sue parti, compresa l'ispezione fitopatologia ed il VTA visivo, deve essere dimensionato per la rilevazione di n.2.494 alberi/mese, su 28.000 alberi/anno/appalto stimando una produzione di circa n.116 alberi/giorno.

ART. 8 – SPECIFICHE DEL SOFTWARE DI GESTIONE

Il software di gestione necessario al funzionamento del servizio dovrà essere fornito dalla Ditta aggiudicataria ed installato sui *data centers* presso gli uffici del Servizio appaltante. L'installazione del software con le opportune licenze d'uso deve essere realizzata su n.6 postazioni e deve avvenire inderogabilmente entro 10 giorni (DIECI) dall'ordinativo.

I costi di hosting e di ogni eventuale ulteriore attività necessaria e connessa all'erogazione di tale servizio sono a carico della Ditta aggiudicataria fino a conclusione dell'appalto.

L'architettura del sistema dovrà essere tale da permetterne l'utilizzo in modalità web, in modo da conseguire due fondamentali obiettivi:

- a) assicurare una gestione centralizzata della base dati, che elimini la necessità di duplicazioni;
- b) permettere allo stesso tempo una gestione estremamente distribuita dei dati, mettendo a disposizione degli utenti periferici gli strumenti opportuni per un pieno controllo dei dati di propria competenza.

Ne consegue che il sistema deve essere utilizzabile da un'utenza molto diffusa, e non deve quindi richiedere la disponibilità presso gli utenti di specifiche componenti, centralizzando piuttosto le elaborazioni, e prevedendo l'accesso attraverso il semplice browser.

L'applicazione dovrà essere in grado di garantire un elevato livello di:

- scalabilità: l'infrastruttura deve poter essere ulteriormente sviluppata al crescere delle esigenze salvaguardando gli investimenti realizzati;
- modularità: l'infrastruttura deve poter evolvere per seguire l'evoluzione tecnologica delle sue componenti e per introdurre nuove componenti tecnologiche;
- prestazioni: l'infrastruttura deve garantire un livello di servizio compatibile con l'attività ordinaria realizzata dalle diverse categorie di attori coinvolti.

8.1 Requisiti:

8.1.1 Licenze sistema centrale

Tutte le licenze relative ai prodotti installati sul sistema centrale (sistemi operativi, RDBMS, application server etc) dovranno essere acquisite a carico della Ditta aggiudicataria, in nome e per conto del Comune di Napoli – Servizio qualità dello spazio urbano e la fornitura si intende comprensiva del canone di manutenzione per tutta la durata stabilita per Legge.

8.1.2 Interfaccia

In relazione alla diversa natura degli utenti che potranno utilizzare la piattaforma si richiede che l'interfaccia dell'applicazione fornita sia:

- accessibile da web in tutte le sue funzioni;
- disponibile in lingua italiana in tutte le sue funzioni;
- fruibile anche in campo su tablet;
- fruibile da browser Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome, con sistema operativo Windows, Linux e/o Mac.

8.1.3 Raggiungibilità del sistema

Si richiede che il sistema:

- sia raggiungibile via internet/intranet, attraverso browser senza necessità di installazioni di software dedicato;
- supporti connessioni protette SSL e https con la possibilità di utilizzare certificati;
- sia utilizzabile dalla postazione client anche in caso di utilizzo di sistemi proxy http o https.

8.1.4 Gestione e organizzazione utenze

Come indicato nei paragrafi precedenti il sistema da realizzare dovrà essere utilizzato da diverse categorie di utenti, quali:

- l'ufficio dell'Assessorato all'Ambiente del Comune di Napoli;
- gli utenti della Ditta aggiudicataria;
- gli altri utenti indicati dal Servizio qualità dello spazio urbano.

Tali utenze avranno necessità informative diverse e dovranno utilizzare funzionalità differenti del sistema. Di conseguenza è necessario che il sistema consenta una corretta gestione degli utenti e dei loro profili di accesso. Attraverso questa funzionalità l'amministratore del sistema autorizza l'accesso di nuovi utenti, definendo il loro profilo e concedendo in tal modo le autorizzazioni necessarie per utilizzare le funzionalità del sistema.

8.1.5 Estendibilità e Modularità

Il sistema proposto deve permettere eventualmente in un secondo momento tramite l'attivazione di moduli aggiuntivi, la gestione di tutti gli oggetti relativi alle aree verdi: aree gioco ed attrezzi ludici, verde orizzontale, arredo urbano, cordoli e pavimentazioni, recinzioni, aree cani, ecc.

8.1.6 Gestione lavorazioni

Il software proposto dovrà permettere la gestione degli interventi realizzati sulle singole piante, permettendo di configurare le lavorazioni in base alle proprie esigenze, programmarle

e collegando i lavori alle singole piante, documentarne l'esecuzione, le eventuali proroghe, i costi e i documenti collegati. Il software dovrà permettere ai tecnici sul territorio di accedere agli interventi di loro competenza e gestirli autonomamente, con eventuali fasi di validazione da parte del Servizio.

8.1.7 Banca dati storica

Il software deve gestire tutti gli oggetti mantenendone le informazioni storiche. Alberi abbattuti dovranno rimanere consultabili nel sistema anche dopo la loro rimozione sul territorio, insieme a tutte le informazioni ad essi associati.

8.1.8 Compatibilità standard

Il software proposto deve supportare gli standard OGC WMS, WFS e WFS-T, permettendo l'interoperabilità con altri SIT e banche dati, come previsto dalle vigenti normative. Il sistema deve permettere l'esportazione dei dati in formato Shapefile, DXF e XLS per i dati senza informazione geografica, ai fini di permettere l'utilizzo anche per altri scopi. Le codifiche, i campi e tutte le informazioni relative ai formati di interscambio dovranno essere documentate in dettaglio.

8.1.9 Portale pubblico

Il software dovrà permettere la pubblicazione di alcune informazioni sugli alberi al pubblico tramite un'interfaccia WebGIS semplice ed efficace. Tale interfaccia deve essere fruibile senza l'installazione di software aggiuntivi in ambiente Windows, Linux e Mac, con i browser più diffusi. I dati pubblicati dovranno essere resi disponibili automaticamente, senza necessità di sincronizzazione manuale: ad ogni modifica del patrimonio arboreo registrata sul gestionale interno i dati relativi a posizione, dimensioni, tassonomia ed eventualmente foto della pianta dovranno essere aggiornati contestualmente anche sul portale pubblico.

ART. 9 – SERVIZI RICHIESTI

Oltre allo sviluppo ed all'implementazione del nuovo sistema di gestione la Ditta aggiudicataria dovrà fornire i seguenti servizi:

- 9.1 creazione delle utenze per l'accesso alla piattaforma e quanto altro necessario per garantirle l'accesso al sistema da parte degli utenti;
- 9.2 manutenzione software del sistema su tutte le componenti software del sistema per la durata dell'appalto;
- 9.3 fornitura attrezzature informatiche:
 - 9.3.1 n° 1 Software dalle caratteristiche elencate nell'Art.8;
 - 9.3.2 Tablet con le seguenti caratteristiche:
 - schermo di 8" multi touch, risoluzione 1280x800 o superiore;
 - processore: CPU dual core o superiore, 1.6 GHz o superiore;
 - memoria 16 GB interna o superiore, espandibile;
 - pennino in dotazione (S pen, SupSi -fino a 1024 livelli di pressione);
 - sistema operativo Android 4.1 o versioni successive;
 - localizzatore GPS
 - fotocamera incorporata da 5 MPixel o superiore;
 - connettività WiFi e 3G o superiori;
 - custodia robusta per l'utilizzo in campo;
 - alimentatore di rete e da auto;

ART. 10 – CORSO FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER ADDETTI

E' obbligo della Ditta aggiudicataria organizzare il corso di formazione e addestramento, per n°1 gruppo di n.4 tecnici (come da elenco prezzi) del Servizio appaltante, sull'utilizzo delle funzionalità previste dall'applicazione e dell'applicativo WebGIS. Il corso dovrà essere svolto entro 7 (sette) giorni dalla messa in funzione del sistema informativo installato sul singolo data center del Servizio appaltante e dovrà prevedere lezioni teoriche ed esercitazioni da svolgersi direttamente sull'applicazione, da tenersi presso la sede del Servizio di Salita Pontecorvo, 72. La Ditta dovrà curare la distribuzione del materiale didattico necessario alla formazione. La definizione di orari e durata del corso (teoria e pratica) dovrà essere concordata con il Servizio appaltante, che ha stimato la durata in minimo due giorni.

Ulteriori giornate di studio, della durata di due giorni, dovranno essere svolte sul campo per la formazione e informazione sull'uso dei tablet finalizzate al corretto utilizzo del sistema ed all'inserimento delle schede VTA.

ART. 11 – MODALITA' DI ESECUZIONE / CONSEGNA DELLA FORNITURA

I materiali, tablet e software, dovranno essere consegnati, a seguito di ordinativo, franco di ogni spesa, in Napoli, presso la struttura operativa del Servizio Qualità dello spazio urbano di via Salita Pontecorvo, 72 Napoli, entro DIECI giorni solari.

E' obbligo della Ditta aggiudicataria, all'atto della consegna dei materiali, produrre tutti gli atti amministrativi indispensabili per procedere alla verifica di quanto consegnato, nonché schede tecniche, dépliant, libretti d'uso ed i piani di aggiornamento.

Verificata tutta la fornitura oggetto dell'offerta, nonché la completezza degli atti tecnici ed amministrativi si procederà alla nomina della commissione di collaudo che valuterà l'intera partita e provvederà all'emissione del certificato di collaudo.

Qualora la fornitura tutta o in parte non risultasse conforme alla prima verifica rispetto a quanto indicato nell'ordinativo, si inviterà per iscritto la Ditta aggiudicataria alla sostituzione, entro 10 giorni per l'adempimento.

ART. 12 – COLLAUDO

Il certificato di collaudo sarà rilasciato comunque nel tempo massimo di 10 (dieci) giorni dalla data di fornitura di tutti i mezzi oggetto dell'offerta. La verifica della corretta fornitura può essere effettuata attraverso i controlli, gli accertamenti, i saggi ed i riscontri che l'organo di collaudo giudicherà necessari; a tal proposito la Ditta aggiudicataria, a propria cura e spese, metterà a disposizione dell'organo di collaudo le maestranze, la strumentazione, le attrezzature e le apparecchiature hardware e software ed i mezzi d'opera ritenuti necessari per l'espletamento del collaudo. Rimarrà a carico della Ditta aggiudicataria quanto occorre per ripristinare ovvero sostituire le parti della fornitura eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo; nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo disporrà l'esecuzione d'ufficio deducendo la spesa dal credito dovuto alla Ditta aggiudicataria.

Qualora la fornitura venisse rifiutata al collaudo o anche solo parzialmente accettata, perché non rispondente ai requisiti richiesti, dovrà essere ritirata e/o sostituita a cura e spese della Ditta aggiudicataria la quale sarà tenuta a sostituirla entro il termine di 15 (quindici) giorni;

trascorso tale termine infruttuosamente, si procederà all'incameramento della cauzione definitiva, alla risoluzione del contratto a spese e in danno della Ditta aggiudicataria.

Si sottolinea che troverà applicazione anche l'art. 1673 del codice civile in merito al "perimento o deterioramento della cosa".

Si sottolinea che, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 del codice civile, e indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo, la Ditta aggiudicataria si assumerà, a proprie cure e spese, l'onere dell'eliminazione delle difformità, dei guasti, vizi o difetti, che potrebbero presentare i beni oggetto della fornitura dopo il collaudo e durante l'uso e inoltre dovrà assicurare un periodo di garanzia previsto per Legge dalla data di collaudo eseguendo tutti gli interventi necessari senza alcun onere aggiuntivo per il Servizio Qualità dello spazio urbano rispetto a quello contrattualmente stabilito.

A tal proposito si precisa che le modalità e condizioni generali di attuazione della garanzia saranno quelle previste dalle rispettive case costruttrici.

ART. 13 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti soggetti giuridici:

- Imprenditori individuali; società commerciali; società cooperative (art. 34 comma 1 lett. a) D. Lgs. 163/06);
- Raggruppamenti temporanei d'impresе (A.T.I.) (art. 34 comma 1 lett. d) D. Lgs. 163/06);
- Consorzi fra società cooperative, consorzi stabili e consorzi ordinari (artt. 34, 35, 36 e 37 D. Lgs. 163/06, così come modificati dal D. Lgs. 113 del 31/07/07 e dal D. Lgs. 152/08);
- Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), costituito ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991 n. 240 (art. 34 comma 1 lett. f) D. Lgs. 163/06);
- Operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma 22 del D. Lgs. 163/06, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (ai sensi dell'art. 34 comma 1 lettera f-bis (lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera g), D. Lgs. 152/08) del D. Lgs. 163 /06).

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/06, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 163/06, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con

rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D. Lgs. 163/06, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

ART. 14 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni. Nel presente CSA sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l'appaltatore, ed inoltre la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 ed applicabile agli appalti
con importo superiore a € 250.000
(estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:
 - a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
 - b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
 - c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei

- cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
- d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
 - e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse - dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;
 - f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
 - g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
 - h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
 - I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fine delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con

la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

- II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
- i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 3

1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.
2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

Disposizioni ai sensi della L.R. Campania n. 3/07

L’art. 52 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 -Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania - recita: *“1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della Regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell’appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all’operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l’esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; b) obbligo dell’appaltatore di rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato; c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori.”*

Programma 100 del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicato sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che prevede l’applicazione di nuove regole nei rapporti con l’Amministrazione Comunale.

In particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l’aggiudicazione è subordinata all’iscrizione dell’appaltatore, ove dovuta, nell’anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.

ART. 15 – DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Per partecipare alla gara, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell’ammontare del prezzo base dell’appalto, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatario, avente validità di

180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito.

La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9001.

Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d'idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.

Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d'identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell'imposta di bollo.

In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l'A.T.I..

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l'esperimento della gara, mentre per l'aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 163/06.

La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc.

In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara.

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell'offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante.

ART. 16 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva, ai sensi dell'art. 11 comma 12 D. Lgs. 163/06, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.

ART. 17 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno, in misura pari al 10% dell'importo del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all'art. 75 comma 3 D. Lgs. 163/06 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione della fornitura. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione di avvenuta esecuzione della fornitura costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 75 D. Lgs. 163/06 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 18– OFFERTA

L'offerta deve avere validità di almeno 180 giorni successivi al termine ultimo per il ricevimento delle offerte, ed avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art.

1329 del codice civile.

ART. 19 – ONERI DELL'APPALTO

Tutte le spese di contratto e quelle accessorie conseguenti al contratto stesso, cederanno per intero a carico dell'aggiudicataria, l'IVA cederà a carico del Comune.

La stipulazione del contratto avverrà presso gli uffici del Servizio Qualità dello spazio urbano del Comune di Napoli.

L'aggiudicatario si impegna a stipulare il contratto entro il termine stabilito dall'Ente, previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso e prende atto che, nel caso in cui non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta da parte dell'Ente appaltante, che procederà all'incameramento del deposito cauzionale provvisorio e porrà a carico dell'aggiudicataria le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con il concorrente che segue in graduatoria, fermo restando i diritti acquisiti per le forniture effettuate *medio tempore*.

Qualora l'aggiudicatario dovesse risultare tra i soggetti previsti nella vigente normativa regolante la materia delle misure preventive, l'aggiudicazione non sarà ritenuta valida. L'Ente in tal caso procederà all'annullamento immediato degli atti di aggiudicazione, fatto salvo il diritto dell'esercizio di eventuale azione risarcitoria.

ART. 20 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D. Lgs. 163/06, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), D. Lgs. 152/08, in particolare i concorrenti nell'istanza dovranno indicare le parti del servizio che intendono eventualmente affidare in subappalto. Senza l'autorizzazione del Servizio appaltante è fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere in subappalto l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere al Servizio appaltante il diritto di rescindere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità; dovrà essere depositato presso l'Amministrazione prima dell'esecuzione delle lavorazioni. Previa autorizzazione del Servizio appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D. Lgs. 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, i lavori e/ prestazioni che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti. Il valore complessivo dei servizi subappaltabili non può superare il 30% dell'importo contrattuale. Il Servizio appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto l'appaltatore è tenuto all'obbligo previsto in tale ipotesi di cui all'articolo 118 del D. Lgs. 163/2006. L'Appaltatore è considerato responsabile in solido con il subappaltatore, nell'osservanza del trattamento economico nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché del rispetto di

tutte le normative reggenti l'Appalto. L'Appaltatore è comunque l'unico responsabile dell'esecuzione dei servizi nei confronti della Amministrazione.

ART. 21 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Nei prezzi di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso.

I prezzi unitari sono comprensivi di tutti gli oneri generali e particolari che possono derivare dai siti ove i servizi stessi vengono eseguiti; ci si riferisce agli interventi in ambienti i quali necessitano di specifiche cautele sia per la presenza di dipendenti al lavoro, sia per l'esistenza di suppellettili, macchine, apparecchiature ed impianti in esercizio.

ART. 22 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non abbia curato, presso il Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare tutti gli adempimenti contrattuali stabiliti.

Le somme spettanti all'assuntore per i servizi eseguiti e per quelli in corso di esecuzione non potranno essere dal medesimo cedute, né delegate senza il previo assenso dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione, ad effettuata esecuzione dei servizi progressivamente richiesti, in rapporto agli ordinativi emessi e dopo i relativi collaudi effettuati dalla stazione appaltante, procederà al riscontro delle fatture, relative agli ordinativi corrispondenti.

Di tale esame e delle eventuali osservazioni, il suddetto Servizio farà constare mediante annotazione in calce alle fatture.

Delle ripetute fatture, presentate in duplice esemplare, quella originale, vistata e corredata da tutti i documenti, verrà trasmessa alla Direzione Centrale Servizi Finanziari - Servizio Controllo Spese per l'esame contabile ai fini della liquidazione.

Si procederà alla liquidazione dei crediti solo dopo l'espletamento di tali procedure e l'aggiudicatario non potrà elevare pretese di sorta per i ritardi che eventualmente si frapponessero ai pagamenti, sia per gli adempimenti di competenza del Servizio Qualità dello spazio urbano sia per quelli di specifica competenza della Direzione Centrale Servizi Finanziari - Servizio Controllo Spese per l'esame contabile ai fini della liquidazione.

La Direzione Centrale Servizi Finanziari - Servizio Controllo Spese provvederà all'emissione del mandato di pagamento entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'intera documentazione che le sarà inviata dal Servizio Qualità dello spazio urbano.

Sarà cura infine del Servizio Qualità dello spazio urbano redigere l'atto per lo svincolo cauzionale, a completa e regolare esecuzione del servizio complessivamente previsto in appalto, dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza o contestazione.

ART. 23 – SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Ove nel termine prescritto la Ditta aggiudicataria non proceda all'esecuzione della fornitura, la penale per ritardata consegna sarà pari, in misura giornaliera, **all'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare complessivo del contratto.

Ove l'importo della penale risulti superiore ad 1/3 del valore del servizio fornito, l'entità di tale penale non potrà eccedere la sopra accennata misura (1/3 del valore del servizio fornito).

L'Amministrazione Comunale avrà il diritto di riscuotere le penalità, gli indennizzi di cui sopra e di rivalersi dei danni eventualmente subiti sull'importo delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla cauzione costituita in conformità dell'art. 16.

Oltre ai casi di decadenza dell'appalto menzionati nel Capitolato, nel caso di rifiuto di esecuzione del servizio in appalto e di abituale trascuranza, l'Amministrazione Comunale potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, dichiarare la decadenza dell'appalto, risolvere il contratto a maggiori spese dell'aggiudicataria ed incamerare la cauzione senza pregiudizio di maggiori eventuali danni.

Si considera "abituale trascuranza" l'inosservanza per due volte in un mese di uno qualsiasi degli obblighi contrattuali del presente Capitolato.

ART. 24 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette agli interventi oggetto dell'appalto.

ART. 25 – DEFINIZIONE DELLE VERTENZE

Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, qualunque sia la loro natura, anche di indole giuridica, sono devolute alla cognizione esclusiva del Giudice Ordinario. Sotto pena di decadenza di ogni altro diritto ed azione, l'assuntore, nel termine di trenta giorni dal verificarsi dei fatti che danno origine alla controversia, dovrà promuovere l'azione giudiziaria. Il ricorso all'azione giudiziaria non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso alle ordinazioni ricevute. Sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal contratto anche se le ordinazioni riflettessero la materia in contestazione.

ART. 26 – DECADENZA DELL'APPALTO

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto, qualora l'aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni sopra menzionate.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell'appalto, senza che l'aggiudicataria possa nulla eccepire qualora risultino a carico della stessa procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 55/90 e s.m.i.

Il fallimento dell'Appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione e si procederà ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/06. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione Comunale proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti

requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Impresa mandataria, qualora non indichi altra Impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 27 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le normative in vigore, ed inoltre è responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. Gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, per reati accertati ai sensi dell'art. 135 D. Lgs. 163/06, e in caso di grave inadempimento ai sensi dell'art. 136 D. Lgs. 163/06.

Si potrà procedere inoltre alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- al raggiungimento, mediante applicazione di penali, della soglia del 10% dell'importo contrattuale;
- qualora venga accertato che l'aggiudicatario non sia in possesso di tutte le licenze, autorizzazioni, permessi prescritti per l'esecuzione del servizio.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 29 – SICUREZZA SUL LAVORO

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia e malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso d'esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori/professionisti.

Tale impegno è assunto dal Ditta aggiudicataria mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio.

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettera a) e b) e 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, la Ditta si impegna inoltre:

1. nel caso di attività **in ambienti di lavoro** (cortili scolastici, cortili di magazzini comunali, parchi, etc..) a sottoscrivere congiuntamente al committente ed al datore di

lavoro della sede di lavoro, il DUVRI - documento unico di valutazione del rischio di interferenza, di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs 81/2008, allegato alla documentazione di gara. Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenza potenzialmente presenti in alcune località oggetto dell'appalto (cortili scolastici, magazzini comunali, etc..) e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli;

2. nel caso di attività **in ambienti di lavoro** (cortili scolastici, cortili di magazzini comunali, parchi, etc..) ad effettuare sopralluogo presso nelle suddette località congiuntamente al Responsabile della sede nonché a partecipare alla riunione di cooperazione e coordinamento e a sottoscrivere il relativo verbale.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali rischi di interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione di attività nelle sedi comunali, altri appalti in corso durante e nei luoghi di esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro delle sedi in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare ed applicare, in corso di esecuzione della prestazione nelle località che risultano sedi di lavoro di terzi, tutte le misure individuate dai datori di lavoro delle suddette sedi, finalizzate ad eliminare o ridurre i rischi da interferenza ed a garantire la sicurezza del personale o degli eventuali utenti. I rischi specifici presenti nelle suddette sedi sono valutati nell'apposito documento di valutazione del rischio predisposto dal datore di lavoro competente; il medesimo documento è consultabile previa richiesta al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della sede. Il personale impiegato nell'appalto deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità dell'addetto alla prestazione e l'indicazione della Ditta.

Art. 30 - RISERVATEZZA E PROPRIETA'

L'Appaltatore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

Le notizie relative all'attività dell'Amministrazione, comunque venute a conoscenza del personale dell'Appaltatore, in relazione all'esecuzione del presente contratto e le informazioni che transiteranno attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate da parte dell'Appaltatore o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli compilati nel presente atto. Tutto il materiale originale, sia in forma scritta sia su supporto informatico, resterà di proprietà esclusiva dell'Amministrazione stessa. L'Amministrazione ha la facoltà di consentire all'Appaltatore l'utilizzo dei dati e delle informazioni di cui ai precedenti commi a seguito di specifica richiesta.

I prodotti software di proprietà dell'Appaltatore e non sviluppati per conto dell'Amministrazione saranno regolati in comune accordo con l'Amministrazione.

Il Responsabile del Procedimento
dr. Vincenzo Campolo